

Data inserimento 01/02/2001

REGOLAMENTO COMUNALE TAXI E NOLEGGIO DA RIMESSA

18

COMUNE DI MERGO

REGOLAMENTO COMUNALE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

COMUNE DI MERGO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA
(TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE)**

LEGGE 21/92 E L.R. 10/98

ART. 1.
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 2.
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 3.
LICENZA O AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE
GIURIDICHE DI GESTIONE

ART. 4.
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 5.
NUMERO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 6.
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

ART. 7.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8.
ISCRIZIONE AL RUOLO

ART. 9.
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10.
CONTENUTI DEL BANDO

ART. 11.
COMMISSIONE DI CONCORSO

ART. 12.
VALUTAZIONE DEI TITOLI

ART. 13.
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O
DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 14.
VALIDITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 15.
TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 16.
INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

ART. 17.
COMPORTEMENTO DURANTE IL SERVIZIO

ART. 18.
COMPORTEMENTO DEGLI UTENTI

ART. 19.
INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

ART. 20.
TRASPORTO HANDICAPPATI

ART. 21.

TARIFFE
ART. 22.
CONTACHILOMETRI
ART. 23.
RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
ART. 24.
RECLAMI
ART. 25.
IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO
ART. 26.
RINUNCIA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
DIFFIDA
ART. 28.
SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 29.
REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 30.
DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 31.
SANZIONI
ART. 32
ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

ART. 1.
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Conformemente al disposto dell'art.1 della legge 21/92 sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura (veicolo per il trasporto fino a nove persone compreso il conducente), motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta di servizio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa.

ART. 2.
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla legge 15.01.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", alla legge regionale 06.04.1998, n. 10 "Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente" e alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche".

ART. 3.

LICENZA O AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

L'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea è subordinato alla titolarità di apposita licenza nel caso di esercizio del servizio di taxi o di apposita autorizzazione nel caso di esercizio del servizio di noleggio con conducente. La licenza o l'autorizzazione è rilasciata dal comune.

Ogni licenza (o ogni autorizzazione) consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Conformemente al disposto dell'art. 7, primo comma, della legge 21/92 i titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea, al fine dell'esercizio della loro attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/85;
- b) associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, secondo comma, lettera b) del presente regolamento.

Nei casi di cui al terzo comma, punti b) e c) del presente articolo, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi il noleggiatore è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, terzo comma, della legge 21/92.

ART. 4.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Conformemente al disposto dell'art. 8, secondo comma, della

legge 21/92, ad un medesimo soggetto non è ammesso:
a) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi;
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente il medesimo soggetto può essere titolare di più autorizzazioni.

L'autorizzazione (o la licenza) deve essere a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di personale dipendente o di familiari, nei limiti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 21/92. Il personale dipendente e i collaboratori familiari, per poter sostituire il titolare dell'autorizzazione, dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 3 della L.R. 10/98.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. Previa vidimazione da parte del comune, l'elenco dovrà essere allegato alla autorizzazione o alla licenza.

ART. 5.

NUMERO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Conformemente al disposto dell'art. 5, primo comma, lettera a) della legge 21/92 e dell'art. 7, secondo comma, lettera a1) della L.R. 10/98 nel comune di Mergo possono essere rilasciate le seguenti licenze per l'esercizio del servizio di taxi:

LICENZE OTTIMALI N. 1

LICENZE IN ATTIVITA' N. 0

LICENZE RILASCIABILI N. 1

e le seguenti autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente:

AUTORIZZAZIONI OTTIMALI N. 1

AUTORIZZAZIONI IN ATTIVITA' N. 0

AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI N. 1

ART. 6.

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno avere le caratteristiche prescritte dall'art. 12, terzo e quarto comma, della legge 21/92. In particolare, la prescritta targa identificativa dovrà riportare la scritta "servizio pubblico", la dizione "Comune di Mergo" e il relativo numero di licenza.

Le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno avere le caratteristiche prescritte dal D.M. 19.11.1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi".

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente dovranno portare la scritta "noleggio" all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore. Le autovetture dovranno altresì essere dotate di una targa posteriore, inamovibile, con la scritta "N.C.C.", la dizione "Comune di Mergo" e il relativo numero di autorizzazione.

ART. 7.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di taxi si esplica con il prelevamento dell'utente o con l'inizio del servizio dall'interno dell'area comunale. All'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.

Il servizio di noleggio con conducente è offerto esclusivamente presso la rimessa del vettore. E' vietata l'acquisizione di clienti mediante la sosta su spazi pubblici. La prestazione del servizio può essere svolta senza limiti territoriali e non è obbligatoria.

ART. 8.

ISCRIZIONE AL RUOLO

L'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente è consentito ai cittadini italiani, od equiparati, regolarmente iscritti nello specifico ruolo previsto dall'art. 3 della L.R. 10/98 ed istituito presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona.

ART. 9.
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE
AUTORIZZAZIONI

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso, per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dalla data di disponibilità di una o più licenze per l'esercizio del servizio di taxi e/o autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il bando è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Marche.

ART. 10.
CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e/o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve indicare:

- a) numero delle licenze e/o delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte della commissione di concorso di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- f) schema di domanda per la partecipazione al pubblico concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

ART. 11.
COMMISSIONE DI CONCORSO

Al fine di assegnare le licenze per l'esercizio del servizio di taxi

e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è istituita la seguente commissione di concorso composta da:

- a) segretario comunale;
- b) responsabile del servizio commercio;
- c) comandante dei vigili urbani.

La funzione di segretario della commissione sarà esplicata dal responsabile del servizio commercio o da un suo delegato.

ART. 12.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La commissione d'esame di cui all'art. 11 del presente regolamento procede alla valutazione delle domande assegnando, ai rispettivi titoli, i seguenti punteggi:

- a) per l'esercizio del servizio di taxi
 - periodi di servizio prestati in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza: punti 3 per ogni semestre di servizio;
- b) per l'esercizio del servizio di noleggio
 - periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di una impresa di noleggio con conducente: punti 3 per ogni semestre di servizio.

Altri titoli di valutazione:

- a) residenza da almeno due anni nel comune di Mergo: punti 5;
- b) familiari a carico: punti 2 per ogni familiare a carico.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza (o l'autorizzazione) viene assegnata al concorrente più anziano di età.

ART. 13.

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La Giunta municipale, approvata la graduatoria redatta dalla commissione di concorso di cui all'art. 11 del presente regolamento, dà mandato al responsabile del servizio di

provvedere al rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dei requisiti previsti dalla legge 21/92 e dalla L.R. 10/98, oltre alla dimostrazione della proprietà o della disponibilità del veicolo.

All'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista o di noleggiatore.

Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve preventivamente comunicare ai competenti uffici comunali ogni variazione di indirizzo della rimessa.

ART. 14.

VALIDITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Per confermare la propria validità, la licenza (o l'autorizzazione) è sottoposta a vidimazione annuale da parte del competente ufficio comunale. Al momento della vidimazione annuale sarà verificata la permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento della professione.

La licenza (o l'autorizzazione) potrà essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 15.

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Su richiesta del titolare è consentito, per atto tra vivi, il trasferimento della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario della licenza (o dell'autorizzazione) da almeno cinque anni;
- b) avere compiuto sessanta anni;

c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento della licenza (o dell'autorizzazione) per causa di morte del titolare è previsto a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare. L'erede, per l'intestazione della licenza o dell'autorizzazione, dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 9 del presente regolamento. Qualora il trasferimento non si perfezioni entro due anni dalla morte del titolare, la licenza (o l'autorizzazione) è revocata e messa a pubblico concorso.

Il trasferimento della licenza (o dell'autorizzazione) è subordinato:

- a) nel caso di trasferimento per atto tra vivi, alla presentazione – all'atto della domanda – di copia del contratto di cessione regolarmente registrato;
- b) nel caso di trasferimento per causa di morte, alla presentazione – all'atto della domanda – di copia della dichiarazione di successione.

Il titolare che abbia trasferito per atto tra vivi la propria licenza (o la propria autorizzazione) non potrà – nei cinque anni successivi – né concorrere ad una nuova assegnazione, né procedere all'acquisizione di una nuova licenza (o autorizzazione).

ART. 16.

INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Sia nel caso di assegnazione della licenza (o della autorizzazione), sia nel caso di acquisizione per atto tra vivi o per causa di morte della licenza (o della autorizzazione), il titolare deve attivare il servizio entro sei mesi dalla data di notifica del rilascio o del trasferimento della licenza o della autorizzazione.

La sospensione del servizio è soggetta a comunicazione motivata da trasmettere, entro tre giorni, all'ufficio comunale competente.

ART. 17.

COMPORTAMENTO DURANTE IL SERVIZIO

Nell'esercizio della propria attività il tassista (o il noleggiatore) ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto a causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al tassista (o al noleggiatore) è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica determinata dal comune (nel caso dei taxi) o alla tariffa chilometrica inizialmente concordata tra le parti (nel caso del servizio di noleggio da rimessa);
- e) rifiutare il trasporto del bagagliaio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o a favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ART. 18.

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di taxi e del servizio di noleggio da rimessa è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) effettuare atti o azioni tali da compromettere la sicurezza della guida;
- c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
- d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagagliaio al seguito.

ART. 19.

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 20.

TRASPORTO HANDICAPPATI

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 21.

TARIFFE

Il responsabile del servizio, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore, determina le tariffe per il servizio di taxi.

Conformemente al disposto dell'art. 13, terzo comma, della legge 21/92, il corrispettivo del trasporto per il servizio di

noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente e il vettore.

ART. 22. CONTACHILOMETRI

I veicoli adibiti al noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ART. 23. RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

ART. 24. RECLAMI

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al competente ufficio comunale che, svolti gli accertamenti del caso, adotta i relativi provvedimenti.

All'interno di ogni veicolo dovrà essere esposto, in posizione ben visibile, il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui indirizzare gli eventuali reclami.

ART. 25. IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO

Le verifiche sull'idoneità dei mezzi previste dall'art. 7, terzo comma, della L.R. 10/98 sono svolte - a cadenza annuale e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità - dalla polizia municipale.

La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo. In caso di inidoneità, detta le prescrizioni per il suo ottenimento.

La vidimazione annuale della licenza (o dell'autorizzazione) di cui all'art. 14, primo comma, del presente regolamento è rilasciata previo nulla-osta della polizia municipale relativamente alla idoneità del veicolo.

ART. 26.

RINUNCIA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare alla licenza per l'esercizio del servizio di taxi o all'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve presentare comunicazione scritta di rinuncia indirizzata al comune di Mergo.

ART. 27.

DIFFIDA

Conformemente al disposto dell'art. 9 della L.R.10/98, il responsabile del servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento di cui all'art. 25, primo comma, del presente regolamento;
- d) muti l'indirizzo della rimessa o della sede senza dare la relativa comunicazione al comune;
- e) si procuri, abitualmente, il servizio sul territorio di altri comuni.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 del presente regolamento.

ART. 28.

SOSPENSIONE DELLA LICENZA O

DELL'AUTORIZZAZIONE

Il responsabile del servizio sospende la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento;
- c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Conformemente al disposto dell'art. 10, secondo comma, della L.R. 10/98 il responsabile del servizio determina il periodo di sospensione della licenza o della autorizzazione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

ART. 29.

REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

Il responsabile del servizio dispone la revoca della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti previsti dal D.M. 20.12.1991, N. 448;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento;
- c) quando la licenza o l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme della legge 21/92, della L.R. 10/98 e del presente regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno

del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni a quanto disposto dalla legge 21/92, dalla L.R. 10/98 e dal presente regolamento;

f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

g) quando il titolare della licenza o dell'autorizzazione non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Il responsabile del servizio darà comunicazione della revoca della licenza o dell'autorizzazione all'ufficio competente della tenuta del ruolo di cui all'art. 3 della L.R. 10/98.

ART. 30.

DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

Il responsabile del servizio dispone la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nei seguenti casi:

a) per il mancato inizio del servizio entro i termini fissati dall'art. 16, primo comma, del presente regolamento;

b) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi:

- non abbiano iniziato il servizio entro i termini fissati dall'art. 15, secondo comma, del presente regolamento;

- non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9, secondo comma, della legge 21/92;

c) per alienazione dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;

d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.

Il competente ufficio comunale provvederà a comunicare la decadenza della licenza o dell'autorizzazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

ART. 31.

SANZIONI

Conformemente a quanto prescritto dall'art. 13 della L.R. 10/98,

e qualora non trovino la loro sanzione nel codice della strada, le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite:

a) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 500.000 per la mancata conservazione nell'autoveicolo dei documenti che ne legittimano l'attività (art. 4, terzo comma, del presente regolamento);

b) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per la mancata regolarità del servizio o per la mancata comunicazione della sospensione del servizio (art. 16, secondo comma, del presente regolamento);

c) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 2.000.000 per la mancata presentazione dell'autoveicolo alle visite di accertamento sulle condizioni di conservazione e di decoro disposte dalla polizia municipale (art. 25, primo comma, del presente regolamento);

d) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000 per la mancata comunicazione ai competenti uffici comunali, in caso di trasferimento, del nuovo indirizzo della rimessa o della sede (art. 13, quarto comma, del presente regolamento);

e) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 2.000.000 per lo svolgimento continuo e stabile del servizio nel territorio di altri comuni;

f) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 2.000.000 per la violazione delle norme tariffarie (art. 21 del presente regolamento);

g) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 5.000.000 per l'esercizio dell'attività:

- senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 3 della L.R. 10/98;

- senza avere ottenuto la licenza o l'autorizzazione comunale;

- per la sostituzione alla guida al di fuori dei casi previsti dall'art. 10 della legge 21/92;

h) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 2.000.000 per il rifiuto, da parte del tassista, della prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce (art. 7, primo comma, del presente regolamento);

i) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000 per il mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità degli autoveicoli (art. 12 del presente regolamento);

j) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000 per la mancata vidimazione annuale della licenza o dell'autorizzazione (art. 14, primo comma, del presente regolamento);

k) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000 per la mancata comunicazione ai competenti uffici comunali dei guasti al tachimetro o al contachilometri (art. 22, primo comma, del presente regolamento) e per la mancata esposizione all'interno dell'autoveicolo dell'indirizzo e del numero telefonico degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami (art. 24, secondo comma, del presente regolamento);

l) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000 per il mancato rispetto delle norme comportamentali (art. 17 del presente regolamento).

ART. 32.

ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal comune, incompatibili con il regolamento stesso.